



COMUNE DI COLMURANO
PROVINCIA DI MACERATA

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:10, nella Sala Consiliare della Residenza Comunale, convocato con avviso scritto notificato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, in sessione D'urgenza, in seduta Pubblica.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

MARI MIRKO	P	SERI LAURA	P
CONTRATTI LAURA	P	CUPELLI GIACOMO	P
MIGLIORELLI LARA	P	GRILLI EMANUELE	P
CONTRATTI ROBERTO	P	MAGI MATTEO	P
RILLI RICCARDO	A	CONTIGIANI IGINO	P
SERI ROSITA	P		

Presenti n. 10. Assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig MIRKO MARI nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIOVANNI BENI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

GIACOMO CUPELLI

MATTEO MAGI

IGINO CONTIGIANI

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto e al termine dell'illustrazione chiede se ci sono interventi. Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto come di seguito riportata.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede per i comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, e stabilendo che si applicano le disposizioni di legge vigenti per quanto non regolamentato;
- l'articolo 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la competenza del Consiglio Comunale nell'adozione dei regolamenti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l'articolo 149, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 testualmente recita: *“La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

CONSIDERATO, quindi, che in seguito all'abolizione della IUC da parte del succitato art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2014, che disciplinava la componente TARI, ha perso

ogni efficacia e che, pertanto si rende necessario approvare un nuovo regolamento comunale per l'applicazione della TARI in maniera esclusiva;

RICHIAMATE la deliberazione 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, e la deliberazione 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), le cui competenze sono state ampliate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 con l'inclusione anche del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, le quali dispongono per l'anno 2020, rispettivamente, una riduzione obbligatoria delle tariffe per specifiche utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e le conseguenti e relative modalità di copertura delle stesse riduzioni da deliberare entro il 31/12/2020 in sede di approvazione del Piano finanziario TARI 2020, salve le eventuali e conseguenti variazioni di bilancio;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 testualmente recita: *“ Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

RITENUTO necessario prevedere, nel testo del regolamento comunale per l'applicazione della TARI da approvare, la riduzione obbligatoria di cui alla succitata deliberazione 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO:

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali è stato inizialmente differito al 30 aprile 2020 dal decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020), poi al 31 luglio 2020 dall'art. 107, comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, ed infine al 30 settembre 2020 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio);
- che l'art. 138, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, nonché il comma 4 dell'articolo 107 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- che, pertanto, si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al succitato art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

RICHIAMATI:

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e s.m. e i., che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ...omissis... .”*;
- l'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e s.m. e i., che individua il 14 ottobre quale termine ultimo per la trasmissione telematica sul summenzionato portale del federalismo fiscale delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali al fine della loro pubblicazione, entro il 28 ottobre, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*;
- l'art. 106, comma 3-bis, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, limitatamente all'anno 2020, ha differito le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

VISTA inoltre la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

VISTI i commi da 792 a 803 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base ai quali viene introdotto anche per i tributi locali l'avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo;

ESAMINATO il “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” che si ritiene necessario approvare nel testo di cui al documento allegato come Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno precisare che per quanto non espressamente previsto dal predetto “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, nel testo di cui al documento allegato come Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, si applicano tutte le disposizioni normative vigenti applicabili in materia di TARI, anche sopravvenute;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole del Revisore dei Conti, che viene allegato al presente atto come Allegato 2 per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE l'approvazione della presente DELIBERAZIONE:

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” nel testo di cui al documento allegato come Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che l'approvato “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” di cui al documento allegato come Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha effetto dal 1° gennaio 2020;
4. di precisare che per quanto non espressamente previsto dall'approvato “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, di cui al documento allegato come Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, si applicano tutte le disposizioni normative vigenti applicabili in materia di TARI, anche sopravvenute;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione ed il relativo Allegato 1 al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 e dell'art. 106, comma 3-bis, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
6. di pubblicare tempestivamente sul sito internet istituzionale del Comune di Colmurano l'approvato “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, di cui al documento allegato come Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

APPURATA la propria la propria competenza a deliberare nella materia di cui trattasi;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, regolarmente espressi dai competenti Responsabili di Area;

RITENUTO di deliberare in merito;

con votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Favorevoli: 10

DELIBERA

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” nel testo di cui al documento allegato come Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che l'approvato “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” di cui al documento allegato come Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha effetto dal 1° gennaio 2020;
4. di precisare che per quanto non espressamente previsto dall'approvato “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, di cui al documento allegato come Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, si applicano tutte le disposizioni normative vigenti applicabili in materia di TARI, anche sopravvenute;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione ed il relativo Allegato 1 al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 e dell'art. 106, comma 3-bis, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
6. di pubblicare tempestivamente sul sito internet istituzionale del Comune di Colmurano l'approvato “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, di cui al documento allegato come Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

E con separata votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Favorevoli: 10

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Seduta tolta alle ore 19:31.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 28-09-2020

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(F.to MIRKO MARI)

Sulla presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE.

Data: 28-09-2020

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(F.to MIRKO MARI)

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
(F.to *MIRKO MARI*)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(F.to *LAURA CONTRATTI*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to *GIOVANNI BENI*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Colmurano, 07-10-2020

IL MESSO COMUNALE
(F.to *FEDERICA LAMBERTUCCI*)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Colmurano, 07-10-2020

IL MESSO COMUNALE
(F.to *FEDERICA LAMBERTUCCI*)
